

Causa C-407/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

14 giugno 2022

Ricorrente:

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

Resistente:

Manitou BF SA

CONSEIL D'ÉTAT (OMISSIS)
(Consiglio di Stato,
Francia)
(OMISSIS)
(OMISSIS)

(OMISSIS) **(OMISSIS)**
(OMISSIS)

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES
FINANCES ET DE LA RELANCE (Ministro dell'economia, delle finanze e del
rilancio, Francia)
contro SA Manitou BF

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) (OMISSIS)
(Sezione contenzioso, sezioni riunite 8^a e 3^a)

(OMISSIS)

Seduta del 1° giugno 2022

Decisione del 14 giugno 2022

Visto il seguente procedimento:

La società di capitali (*société anonyme*, SA) Manitou BF ha chiesto al tribunal administratif de Nantes (Tribunale amministrativo di Nantes, Francia) di disporre la restituzione di una parte dell'importo iniziale dell'imposta sulle società cui era assoggettata per l'esercizio finanziario concluso nel 2011, corrispondente alla reintegrazione nel suo risultato fiscale di una quota per spese e oneri dei proventi da partecipazione percepiti dalle sue società figlie stabilite in Stati membri dell'Unione europea diversi dalla Francia.

Con ordinanza (OMISSIS) del 26 settembre 2017, il presidente del tribunal administratif de Nantes (Tribunale amministrativo di Nantes) ha trasmesso (OMISSIS) la domanda della società Manitou BF al tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia), che l'ha respinta con sentenza n. 1708681 del 16 luglio 2018.

Con sentenza n. 18VE02710, del 27 maggio 2021, la cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles, Francia) ha annullato tale sentenza e ha accolto la domanda della società Manitou BF.

Con impugnazione e memoria di replica, registrate presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) il 30 giugno 2021 e il 31 marzo 2022, il ministre de l'économie, des finances et de la relance (Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio, Francia) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato) di annullare tale sentenza.

Esso sostiene che la cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles) ha commesso un errore di diritto e ha erroneamente qualificato i fatti del caso di specie dichiarando che la circostanza per cui una società madre abbia scelto o meno di costituire un gruppo fiscale integrato con le sue società figlie francesi non incideva sul merito della sua richiesta volta alla restituzione, in ragione del fatto che le disposizioni dell'articolo 223 B del code général des impôts (codice generale delle imposte francese) violano la libertà di stabilimento, della parte dell'imposta sulle società corrispondente alla reintegrazione nel suo utile fiscale di una quota per spese e oneri dei proventi da partecipazione percepiti dalle sue società figlie stabilite negli Stati membri dell'Unione europea diversi dalla Francia.

Con controricorso, registrato il 28 marzo 2022, la società Manitou BF chiede che l'impugnazione sia respinta (OMISSIS). Tale società sostiene che i motivi adottati dal Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio sono infondati.

(OMISSIS)

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il codice generale delle imposte e il livre des procédures fiscales (codice di procedura tributaria francese);
- la sentenza del 2 settembre 2015, Groupe Steria SCA (C-386/14) della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- il code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa francese);

(OMISSIS) Considerando quanto segue:

- 1 Dai documenti contenuti nel fascicolo presentato ai giudici di merito risulta che nel 2011 la società Manitou BF ha ricevuto dividendi da società figlie stabilite in Stati membri dell'Unione europea diversi dalla Francia. Essa li ha assoggettati al regime delle società madri previsto dagli articoli 145 e 216 del codice generale delle imposte. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 216, punto I, essa ha dedotto l'importo di tali dividendi dal suo utile netto, fatta salva una quota per spese e oneri pari al 5% del totale. Con reclamo del 24 dicembre 2014, essa ha chiesto la restituzione della parte dell'importo dell'imposta sulle società cui era stata assoggettata per l'esercizio concluso nel 2011 corrispondente alla reintegrazione di detta quota, per il motivo che siffatta reintegrazione era stata effettuata in applicazione di disposizioni normative che violano la libertà di stabilimento tutelata dall'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dopo il rigetto del reclamo in parola, essa ha investito della controversia il tribunal administratif de Nantes (Tribunale amministrativo di Nantes), il quale ha trasmesso la sua domanda al tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil), che l'ha respinta con sentenza del 26 settembre 2017. Il Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio ha presentato ricorso in cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2021 con la quale la cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles), a seguito dell'appello della società Manitou BF, ha annullato la sentenza di cui trattasi e ha concesso a quest'ultima la restituzione delle somme richieste.
- 2 Il punto I dell'articolo 216 del codice generale delle imposte, nella sua versione applicabile alla controversia, dispone che una società madre può dedurre dal suo utile netto totale i proventi netti da partecipazioni che danno diritto all'applicazione del regime delle società madri percepiti nel corso di un esercizio, previa defalcazione di una quota per spese e oneri fissata uniformemente al 5% del ricavo totale delle partecipazioni, compreso il credito d'imposta. Ai sensi dell'articolo 223 A del medesimo codice, nella formulazione allora in vigore, relativo alle condizioni di accesso al regime dell'integrazione fiscale: *«Una società può costituirsi come unica debitrice dell'imposta sulle società dovuta su tutti gli utili del gruppo costituito dalla società stessa e dalle società di cui detenga almeno il 95% del capitale, in maniera continuativa nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente tramite le società o i centri di attività*

stabili del gruppo (...). / Possono appartenere al gruppo solo le società o i centri di attività stabili che hanno prestato il loro consenso e i cui utili siano stati assoggettati all'imposta sulle società alle condizioni previste dal diritto comune o secondo le modalità di cui all'articolo 214. (...)». Ai sensi dell'articolo 223 B, nella sua formulazione applicabile, che definisce il regime dell'integrazione fiscale: *«L'utile consolidato è determinato dalla società madre mediante la somma algebrica degli utili di ciascuna delle società del gruppo, determinati alle condizioni previste dal diritto comune o secondo le modalità di cui all'articolo 214. / L'utile consolidato è ridotto della quota per spese e oneri relativa ai proventi da partecipazione percepiti da una società del gruppo da parte di una società appartenente al gruppo da più di un esercizio e ai proventi da partecipazione percepiti da una società del gruppo da parte di una società intermedia per i quali la società madre fornisce la prova che provengono da proventi da partecipazione versati da una società appartenente al gruppo da più di un esercizio e che non hanno già giustificato rettifiche effettuate ai sensi del presente comma o del terzo comma. (...)».*

- 3 L'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone quanto segue: *«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro (...)».*
- 4 Con sentenza del 2 settembre 2015, *Groupe Steria SCA* (C-386/14), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell'importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell'integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell'integrazione.
- 5 Il ministro sostiene che la cour administrative d'appel (Corte d'appello amministrativa) ha commesso un errore di diritto dichiarando che la società *Manitou BF* era legittimata ad affermare, a sostegno della propria domanda di riduzione dell'importo dell'imposta sulle società cui era stata assoggettata per l'esercizio concluso nel 2011, che l'articolo 223 B del codice generale delle imposte violava la libertà di stabilimento in quanto non prevedeva la possibilità, per una società madre, di neutralizzare la quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei proventi da partecipazione provenienti da società figlie stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia che soddisfacessero i criteri di ammissibilità al regime dell'integrazione fiscale, escludendo, in quanto

irrilevante al riguardo, il fatto che tale società madre, pur detenendo società figlie ammissibili in Francia, non vi aveva istituito un gruppo fiscale integrato.

6. Pone serie difficoltà d'interpretazione del diritto dell'Unione la questione se l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell'integrazione, nonché, per tener conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al punto 4, a fronte dei dividendi ricevuti da società figlie stabilite in un altro Stato membro che, se fossero state residenti, sarebbero state oggettivamente ammissibili, previa opzione in tal senso, al regime dell'integrazione, ma che nega il beneficio di detta neutralizzazione a una società madre residente la quale, malgrado l'esistenza di legami patrimoniali con altre entità residenti che consentono la costituzione di un gruppo fiscale integrato, non ha scelto di appartenere a un gruppo siffatto, a fronte tanto dei dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie residenti, quanto di quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità diversi dalla residenza.
7. Occorre, pertanto, sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea tale questione ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino alla pronuncia di quest'ultima, sospendere il procedimento sull'impugnazione del Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio.

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1: La decisione sul ricorso del Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio è sospesa fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulla questione se l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei dividendi che essa riceve da società residenti parti dell'integrazione nonché, per tener conto della sentenza del 2 settembre 2015, Groupe Steria SCA (C-386/14), a fronte dei dividendi ricevuti da società figlie stabilite in un altro Stato membro le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell'integrazione, ma che nega il beneficio di detta neutralizzazione a una società madre residente la quale, malgrado l'esistenza di legami patrimoniali con altre entità residenti che consentono la costituzione di un gruppo fiscale integrato, non ha scelto di appartenere a un gruppo siffatto, a fronte tanto dei dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie residenti, quanto per quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità diversi dalla residenza.

(OMISSIS) Pronunciato il 14 giugno 2022.

(OMISSIS)

DOCUMENTO DI LAVORO